

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **308/1988** (ECLI:IT:COST:1988:308)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **26/01/1988**; Decisione del **10/03/1988**

Deposito del **17/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **23/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10597**

Atti decisi:

N. 308

## SENTENZA 10-17 MARZO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del D.P.R. 14 febbraio 1975, n. 37 (rectius 29 marzo 1973, n. 156, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1983 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra T.S.M. Compagnie d'Assurances Transports e la s.p.a. Reggiani Blort, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ordinanza in data 29 novembre 1983 il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (cosiddetto "codice postale", erroneamente indicato nel dispositivo come d.P.R. 14 febbraio 1975 n. 37), in riferimento all'art. 3 Cost. Più precisamente è impugnato il terzo comma del citato art. 70, in quanto prevede una disparità di trattamento del mittente di un pacco postale assicurato in caso di perdita o avaria parziale rispetto al caso di perdita o avaria totale. L'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di un giudizio promosso in base all'art. 1916 cod. civ. dalla T.S.M. Compagnie d'Assurance Transports contro la S.p.A. Reggiani Blort, operante in regime di concessione postale, per il risarcimento dei danni derivati dalla perdita parziale di un pacco assicurato contenente uno stock di orologi spedito a mezzo di concessionario postale, in quanto di peso inferiore a 20 kg.

Il giudice a quo ha ritenuto applicabile l'art. 70, terzo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, il quale, nel caso di perdita o avaria parziale del pacco, esclude la responsabilità dell'Amministrazione o del concessionario postale (art. 6, secondo comma, d.P.R. cit.) per il pieno risarcimento dei danni e prevede solo il pagamento dell'indennità stabilita per i pacchi ordinari (pari al decuplo della tassa di spedizione ai sensi dell'art. 28). Di conseguenza ha sospeso il giudizio per sottoporre la norma a scrutinio di costituzionalità, sembrandogli priva di fondamento razionale, e quindi contraria all'art. 3 Cost., la diversità di trattamento del mittente a seconda che la perdita sia totale o parziale, "dal momento che in entrambi i casi egli ha pagato una somma suppletiva per l'assicurazione delle merci, ricevendone una logica contropartita, pari all'integrale risarcimento, solo in caso di perdita totale e non anche in quello di perdita parziale".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuta la Presidenza del Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, una interpretazione sistematica dell'art. 70, coordinato con l'art. 84, chiarisce che per i pacchi con assicurazione "obbligatoria" il pieno risarcimento dei danni, nei limiti del valore dichiarato, spetta sia in caso di perdita totale sia in caso di perdita parziale, mentre la differenza di trattamento rilevata nell'ordinanza di rimessione riguarda soltanto l'assicurazione "convenzionale", cioè facoltativa. Per quest'ultima la differenza è giustificata in ragione della "pratica impossibilità di stabilire in che misura la perdita o avaria parziale abbiano inciso sul valore per cui l'invio è stato assicurato e dunque quale sia stato il danno effettivo". L'interveniente conclude chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza ovvero, qualora sia ritenuto applicabile nella specie il terzo comma dell'art. 70, infondata.

*Considerato in diritto*

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, terzo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Tribunale di Milano, è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il terzo comma citato continua il discorso del comma precedente, riferito esclusivamente all'assicurazione "convenzionale", e lo completa introducendo in questa ipotesi, e soltanto in

essa, la distinzione tra perdita totale e perdita parziale del pacco. Tale distinzione non è applicabile nel caso di specie, posto che la spedizione del pacco di orologi in causa, definito nell'ordinanza di rimessione come "merce di ingente valore", rientrava nell'ipotesi di assicurazione "obbligatoria". Invero, secondo l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato, condivisa dalla Corte, l'elenco contenuto nel primo comma dell'art. 84 del d.P.R. cit. è rappresentativo di una categoria generale comprendente "carte e oggetti aventi un valore oggettivamente misurabile e verificabile", mentre l'assicurazione "convenzionale" riguarda il "caso in cui il mittente annetta una particolare importanza al contenuto del pacco sì da volerlo assicurare, ma il valore e conseguentemente il danno suscettibile di derivare dalla sua perdita non è altrettanto oggettivamente misurabile".

Poiché il valore degli orologi in questione era "oggettivamente misurabile e verificabile" in base al listino dei prezzi all'ingrosso della ditta che aveva spedito il pacco assicurato, il risarcimento dei danni, nei limiti del valore dichiarato, è dovuto anche in caso di perdita parziale, a norma del primo comma dell'art. 70.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*